



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

aprile 2018

Oggetto: Uso del timbro – obbligatorietà - differenza tra gli iscritti che esercitano la professione

Rispondiamo in merito all'esistenza di un obbligo di legge o di regolamento affinché gli iscritti al Collegio/Ordine siano in possesso del timbro, indipendentemente dalla attività lavorativa svolta.

Le modalità di rilascio e gestione del timbro professionale sono rimesse al libero arbitrio del singolo Collegio/Ordine, che determina, con proprio atto regolamentare, le modalità di edizione, utilizzo e rilascio del timbro. Nel Vostro caso le regole sono quelle del 1955, ma possono essere certamente aggiornate con l'adozione di un nuovo regolamento.

Si ricorda comunque che il segno distintivo del professionista, denominato "timbro", rappresenta un sistema organizzato di individuazione e provenienza del professionista, rimessa alla libera scelta del singolo Collegio/Ordine, dal momento che non esiste una normativa statale in materia, fatta eccezione per il sigillo notarile.

È proprio il Collegio/Ordine, quindi, che – attraverso il proprio Consiglio – può deliberare o meno che gli iscritti, senza differenze in merito alle attività lavorative svolte, abbiano un timbro, regolamentandone l'utilizzo.